REGOLAMENTO (CEE) N. 345/81 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito del protocollo n. 18, il regolamento (CEE) n. 1655/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda [1], aveva autorizzato il Regno Unito, a titolo transitorio, ad importare a condizioni speciali, negli anni dal 1978 al 1980, determinati quantitativi di burro neozelandese ; che, nell'attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente un nuovo regime d'importazione di burro neozelandese nella Comunità, era opportuno non interrompere il 31 dicembre 1980 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1655/76 ;

considerando che, a tal fine, il regolamento (CEE) n. 3457/80 [2] ha fissato a 7 920 tonnellate il quantitativo limite per le importazioni durante il mese di gennaio 1981 e che il regolamento (CEE) n. 285/81 [3] ha fissato un limite quantitativo di 2 640 tonnellate per le importazioni dal 1° al 10 febbraio 1981 ; che è opportuno prorogare di nuovo, per un periodo limitato, la possibilità di importare nel Regno Unito, a condizioni speciali, il burro della Nuova Zelanda e fissare a 6 600 tonnellate il limite quantitativo per l'insieme del periodo dal 1° al 24 febbraio 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1655/76 è sostituito dal testo seguente :

« Per il periodo dal 1° al 24 febbraio 1981, il quantitativo limite è fissato a 6 600 tonnellate. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 19.
(3) GU n. L 32 del 4. 2. 1981, pag. 2.